



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.8 DEL 24/03/2015**

**Imposta unica comunale IUC - determinazione aliquote e tariffe a valere per l'esercizio 2015.**

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo con inizio alle ore venti e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. ALLIOD Mattia - Consigliere	No
2. BALDI Cesare - Consigliere	Sì
3. BARELL Roberto - Consigliere	Sì
4. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
5. BIELER Luca - Consigliere	Sì
6. BIELER Vanda - Consigliere	Sì
7. CARLEO Massimiliano - Consigliere	No
8. CHIAVENUTO Luigi - Presidente	Sì
9. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	No
10. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
11. DE FABIANI Gian Carlo - Consigliere	Sì
12. FRESC Daniela - Vice Sindaco	Sì
13. GALLO Andrea - Consigliere	Sì
14. LAURENT Lidia - Consigliere	Sì
15. VINCENT Anna Maria - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 15. In carica n. 15. Presenti n. 12. Assenti giustificati n. 3.

Si fa menzione che il consigliere Curtaz Fabrizio entra alle ore 23.15 durante la trattazione del punto n. 8 iscritto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Elvina CONSOL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Imposta unica comunale IUC - determinazione aliquote e tariffe a valere per l'esercizio 2015.**

**Il Consiglio comunale**

**Premesso che:**

- l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici dispone *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- il Ministero dell'Interno, con decreto del 24 dicembre 2014, ha differito il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015, al 31.03.2015;
- la legge regionale 19.12.2014, n. 13, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali", all'articolo 15 comma 12, in deroga all'articolo 3 della L.R. 40/1997, differisce al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2015 - 2017;
- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), conferma la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014.

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

**Considerato** che:

- alla luce delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 707 - 721 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:
  - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili a uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;
  - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, in cui sia i terreni agricoli, sia i terreni incolti sono esenti per

legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane, come previsto dall'elenco predisposto dall'ISTAT, richiamato dall'articolo 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune può sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione, dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2014;
- nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014, a seguito dell'introduzione della Tributo sui servizi indivisibili – il mancato gettito IMU derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale non è stato più rimborsato dallo Stato, mentre è stato comunque considerato ai fini della quantificazione dell'accantonamento complessivo della maggiore IMU percepita dal Comune, che tiene conto del gettito IMU sull'abitazione principale proprio perché sostituibile dal Comune con l'applicazione della TASI;
- come si è visto sopra, anche per il 2015, l'aliquota massima della TASI sull'abitazione principale non potrà essere superiore al 2,5 per mille, ferma restando la possibilità, introdotta con l'articolo 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- allo stesso modo, anche nel 2015, per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati, l'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI non potrà essere superiore al 10,6 per mille, ferma restando la possibilità di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, sino quindi ad arrivare a una aliquota complessiva dell'11,4 per mille.

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rimandando alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

**Considerato che:**

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'articolo 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito in legge 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, fatta eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'articolo 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 della L. 147/2013, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni è attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'articolo 1, comma 678 della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**Considerato** che l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

**Considerato che:**

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla legge 147/2013 (commi 641-666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;
- la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
    - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
    - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'articolo 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:
    - ✓ nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
    - ✓ in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;
  - una delle sostanziali novità normative introdotte dall'articolo 1, comma 649 della L. 147/2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, convertito in legge 68/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non può più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che può incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;
  - la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
  - pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;
  - l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
  - il costo connesso alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posto a carico del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ammonta a € 316.202,54=,

come da Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con deliberazione del consiglio dei sindaci della Comunità montana Walser n. 11 del 26.02.2015, che recepisce, tra l'altro, i contenuti della deliberazione della giunta comunale n. 04 del 23.02.2015 all'oggetto "*Determinazione delle componenti di costo per la determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), esercizio 2015.*";

- alla luce della possibilità introdotta dall'articolo 1, comma 652 della L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
- sulla base della disposizione dettata dall'articolo comma 652 della L. 147/2013, il Comune ha disciplinato le modalità applicative della TARI, come da regolamento approvato con propria deliberazione n. 02 in data 07.04.2014.

**Considerato** che, sulla base della disposizione dettata dall'articolo 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento sia in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile allo stesso modo creare, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive e alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.  
La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'articolo 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999.

**Considerato** peraltro che l'articolo 1, comma 652 della L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).

**Considerato inoltre che:**

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità

in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

**Ritenuto** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

**Viste** le previsioni contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti.

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

**Viste** le simulazioni effettuate ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2015 e ritenuto che le medesime sono conformi al dettato legislativo e alle disposizioni impartite.

**Considerato** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Tenuto conto che la riscossione della TARI determina rilevanti costi a carico dell'ente, si ritiene stabilire il pagamento in unica rata, da effettuarsi entro il 31 maggio 2016.

**Ritenuto** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015

<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno 2015
	Saldo Possessore	16 dicembre 2015
<b>TARI e TASI occupante</b>	Saldo	Entro il 31 maggio 2016

**Visti** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvati con propria deliberazione n. 02 del 07.04.2014.

**Dato atto** che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'istituire in via sperimentale, a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria, al comma 6 attribuiva al consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l'articolo 1, comma 683 della legge 14/2013, rimette alla competenza consigliare l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI.

**Ritenuto** pertanto ascrivere al consiglio la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata.

**Atteso** che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

**Procedutosi** a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti n. 12

astenuti n. 3 (Bieler Vanda, Laurent e Vincent)

votanti n. 9

voti favorevoli n. 9

voti contrari nessuno

**Visto** l'esito della votazione, il Consiglio comunale

## **delibera**

- 1. Stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da	7,6‰ (sette virgola sei per



A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6‰ (sei per mille)
Aliquota per unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto eccedente il valore di € 500,00.	6‰ (sei per mille)

- 2. Confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.
- 3. Stabilire** ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, per l'anno 2015, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.
- 4. Stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

#### **Tassa sui rifiuti (TARI) attività produttive**

<b>Attività produttive</b>		quota fissa	quota variabile
		<b>tariffa € a mq/anno</b>	<b>tariffa € a mq/anno</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06833	0,63638
2	Campeggi, distributori carburanti	0,14307	0,99246
4	Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,06406	0,53790
5	Alberghi con ristorante	0,22848	1,43944
6	Alberghi senza ristorante	0,17082	1,13488

7	Case di cura e riposo	0,20285	1,24095
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,21353	1,40914
9	Banche e istituti di credito	0,11744	0,72427
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,18577	1,38186
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,22848	1,88642
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15374	1,28792
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19645	1,43641
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09182	1,13640
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11744	1,35156
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,03349	3,78800
17	Bar, caffè, pasticceria	0,77725	5,30320
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37581	2,96222
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,32884	3,24404
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,29399	7,53357
21	Discoteche, night club	0,22207	2,03794

**Utenze soggette a tariffa giornaliera:** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

#### **Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche**

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,56190	12,08459
2	0,65555	28,19737
3	0,72244	36,25376
4	0,77596	44,31015
5	0,82947	58,40884
6 o più	0,86961	68,47933

- 5. Stabilire** che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali e artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa più quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
- 6. Dare atto** che non sono imponibili ai fini TARI solo le aree scoperte pertinenti o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali, a condizione che non siano occupate in via esclusiva.
- 7. Stabilire** che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq./anno).
- 8. Dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della L. 147/2013.

- 9. Stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale è essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno 2015
	Saldo Possessore	16 dicembre 2015
<b>TARI e TASI occupante</b>	saldo	Entro il 31 maggio 2016

- 10. Riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito nonché, in presenza di incrementi dei costi relativi ai servizio nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente si avvarrà della facoltà concessa dall'articolo 54 comma 1 bis del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, istituito dall'articolo 54 comma 1 lettera a) della Legge 23.12.2000, n. 388, di modificarne le relative tariffe e aliquote.
- 11. Dare atto** che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della L. 296/2006.
- 12. Disporre** l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(F.to : Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO  
(F.to : Elvina CONSOL)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità, l'infuenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24/03/2015

Il Segretario  
(F.to Elvina CONSOL)

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 27/03/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/03/2015

Il Responsabile  
(F.to Antonella Gallo)

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/03/2015

Il Segretario  
(F.to Elvina CONSOL )

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 27/03/2015

Il Segretario  
Elvina CONSOL